Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 29 dicembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 29 DICEMBRE 1951:

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati - Diciottesimo elenco.

(5416)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 29 DICEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 164ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate il 15 dicembre 1951.

(6270)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Società emiliana di esercizi elettrici, società per azioni, in Parma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cesalpinia, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni « Ze-Da-Pa », in Padova:** Estrazioni di obbligazioni. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** 2ª estrazione annuale di obbligazioni. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** 31ª estrazione di obbligazioni 6 %, emissione 1931. — **Lanificio di Avigliana, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Industria laterizi Riese, società per azioni, in Riese:** Estrazione di obbligazioni. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per la produzione di calci e cementi di Segni, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni serie 1948 estratte nel 3° sorteggio annuale del 27 novembre 1951. — **Società idroelettrica dell'Alta Toscana, anonima, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Immobiliare novarese lombarda, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Heumann, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni acciaierie riunite, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** 52ª estrazione di obbligazioni del Prestito della città di Trieste dell'anno 1899. — **Società per azioni « Bozzalla & Lesna », società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni del Prestito obbligazionario 5 % 1947-66 sorteggiate il 3 dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso — **Sistina, società per azioni, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Paolo Albasini, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Cotonificio di Mogliano, società per azioni, in Mogliano Veneto:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Cedrate » Industria per applicazioni tessili, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« S.A.C.I.V. » Società commerciale industriale vetrerie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni del Prestito obbligazionario di L. 90.000.000 estratte il 5 dicembre 1951. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova:** 1ª Estrazione di obbligazioni 6 % 1949-1969. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione avvenuta il 15 dicembre 1951 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. **1395.**

Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, stanziata sul cap. 178 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante le somme stanziate nello stesso capitolo 178 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52 e nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1951, n. **1396.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo possono, per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, inserire la lingua tedesca fra le prove di esame nei concorsi per l'ammissione ai gradi iniziali dei ruoli del personale dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterno.

E' in facoltà delle Amministrazioni di prescrivere in singoli bandi di concorso la lingua tedesca come materia d'esame obbligatoria; oppure di introdurre la prova di esame facoltativa di lingua tedesca e di riservare in tal caso un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che abbiano superato tale prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie; oppure di includere detta materia come facoltativa con l'attribuzione di un punteggio.

Nei concorsi per titoli la conoscenza della lingua tedesca potrà formare oggetto di una prova d'esame integrativa.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche ai concorsi banditi dallo Stato per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio alle dipendenze degli enti locali.

Art. 3.

Per l'applicazione degli articoli precedenti le Amministrazioni possono integrare la composizione delle commissioni di esame previste dai rispettivi regolamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 1397.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rosignano Solvay.

N. 1397. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rosignano Solvay viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 1398.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media governativa A di Caltanissetta.

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media governativa A di Caltanissetta viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 1399.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media governativa B di via Re d'Italia, in Caltanissetta.

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media governativa B di via Re d'Italia, in Caltanissetta viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 1400.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. », con sede in Roma, ad acquistare il fabbricato e terreni annessi, situati nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca).

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare il fabbricato e terreni annessi, situati nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 1401.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 75.000 l'appezzamento di terreno situato in Nogarolo di Tarso (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 41 — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1951.

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale di canaricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 15 dicembre 1949, n. 1166, con il quale viene conferita la personalità giuridica alla Federazione nazionale di canaricoltura;

Vista la domanda avanzata dalla Federazione anzidetta, intesa a modificare la propria denominazione in quella di « Federazione ornicultori italiani (F.O.I.) » nonchè ad aumentare il numero dei componenti il Consiglio direttivo federale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La denominazione della Federazione nazionale di canaricoltura viene modificata in « Federazione ornicultori italiani (F.O.I.) ».

Il numero dei componenti il Consiglio direttivo federale previsto dall'art. 19 dell'atto costitutivo della Federazione stessa, è portato da 9 a 11.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 194

(6488)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1951.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1952 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1952, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I.

Pagamento dell'imposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 1.

Per le entrate conseguite dagli esercenti di seguito elencati l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto nell'anno 1951 e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dagli articoli seguenti:

1) esercenti pubblici esercizi;
2) artigiani ambulanti;
3) esercenti prestazioni al dettaglio;
4) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza, o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;
5) professionisti;
6) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;
7) spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco;
8) commercianti esercenti la vendita al pubblico;
9) venditori ambulanti.

Pubblici esercizi.

Art. 2.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 1, sono i seguenti:

alberghi, locande e pensioni per tutte le somministrazioni effettuate, escluse le somministrazioni di alloggio e di vitto da parte di privati;

caffè e bar anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

locali aperti al pubblico, nei quali si provveda alla somministrazione di vino da parte dei diretti produttori, comunque autorizzati;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Nel caso di bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al pubblico di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere, l'imposta è dovuta in base al detto regime di imposizione, per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività aziendale, da denunziarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione della imposta nei modi normali stabiliti per le altre entrate conseguite dall'esercizio.

Per gli esercizi nei quali vengono dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone di imposta è liquidato, a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo, sulla base dell'entrata lorda) conseguita dall'esercente, diminuita degli introiti relativi ai detti spettacoli, concerti e trattenimenti, per i quali il tributo è stato corrisposto unitamente ai diritti erariali ai sensi degli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Artigiani ambulanti.

Art. 3.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.),

od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merce acquistata presso terzi, debbono corrispondere l'imposta nei modi stabiliti dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite in dipendenza della loro attività, da dichiararsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 con unica dichiarazione.

Prestazioni al dettaglio.

Art. 4.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 1 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio, qualunque sia la categoria nella quale risultino accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; carrettieri; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; autorimesse, per le sole riparazioni e manutenzione degli autoveicoli; fotografi; pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura dei cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi; industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi; tipografie a carattere artigiano, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita la attività artigiana, si provvede anche alla vendita di merci al pubblico, l'imposta si corrisponde in base al regime stabilito dal presente titolo per *tutte* le entrate conseguite dall'azienda, da dichiararsi al competente Ufficio del registro con unica dichiarazione, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11, ultimo comma, e 13.

Sono escluse dall'abbonamento:

a) le prestazioni al dettaglio effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali;

b) le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci o prodotti che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione; in tali casi l'imposta si rende dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Professionisti.

Art. 5.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualsiasi professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad una attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Trasporti di persone
con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa.

Art. 6.

Sono considerati trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, ai fini del trattamento tributario stabilito dall'art. 1 i trasporti di persone, tanto urbani che interurbani, effettuati dall'esercente con automezzi di ogni genere, anche se con gli stessi mezzi in via accessoria od occasionale si provveda a trasporti di cose. L'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al citato art. 1 per *tutte* le entrate conseguite dall'esercente in dipendenza dell'attività svolta.

Ove invece l'esercente provveda con i propri automezzi, in via normale o prevalente, al trasporto di cose, e solo in via accessoria od occasionale al trasporto di persone, fermo l'obbligo della corresponsione del tributo nei modi normali in base al prescritto documento per i trasporti di cose, l'imposta per le entrate relative al trasporto di persone dev'essere in ogni caso assolta in base al regime di imposizione stabilito dall'art. 1.

Sono escluse dall'abbonamento le entrate conseguite in dipendenza di trasporti effettuati in base a convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Resta ferma la disposizione dell'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, relativa alle modalità di pagamento dell'imposta per le entrate derivanti da trasporti pubblici effettuati su linee automobilistiche autorizzate.

Spedizionieri, agenzie di viaggio e turismo, ecc.

Art. 7.

Il sistema di corresponsione dell'imposta stabilito dall'art. 1 per gli esercenti contemplati al n. 7 dello stesso articolo non si estende alle entrate relative ai trasporti in genere effettuati con mezzi propri dai detti esercenti, per le quali il tributo si corrisponde a norma di legge in rapporto alla specifica natura del trasporto eseguito.

Art. 8.

Non costituiscono entrata imponibile, e di conseguenza non vanno incluse nella dichiarazione da presentarsi all'Ufficio del registro a norma del successivo articolo 15, le somme anticipate per conto del committente delle case di spedizione a titoli di tributi, spese di trasporto, assicurazione od altro. Qualora tuttavia le somme a tale titolo anticipate diano luogo, nei rapporti fra le case di spedizione e le ditte a cui favore si è verificata l'entrata, al pagamento dell'imposta, le dette case sono tenute a provare con la esibizione di idonei documenti di aver regolarmente assolto il tributo per l'atto economico compiuto per conto del committente.

Lo speciale trattamento di cui al precedente comma non compete quando le case di spedizione esercitino il diritto di rivalsa dell'imposta sull'ammontare complessivo addebitato al cliente.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo che rilasciano biglietti di viaggio su mezzi di trasporto gestiti da terzi, quando provvedono anche alla riscossione del prezzo del biglietto, debbono denunziare nella dichiarazione di cui al successivo art. 15, oltre ai proventi conseguiti in dipendenza della loro attività, le somme lorde riscosse nei confronti dei passeggeri.

Il pagamento da parte dei detti spedizionieri ed agenzie alle case di trasporto delle somme a queste spettanti non dà luogo ad entrata imponibile; esso peraltro deve in ogni caso risultare, ai fini dei necessari controlli da parte degli organi di vigilanza tributaria, da apposito documento emesso in doppio esemplare da chi esegue il versamento ed assoggettato alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Per i biglietti di viaggio rilasciati per trasporti pubblici su linee automobilistiche autorizzate ovvero per trasporti marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, gli spedizionieri e le agenzie di viaggio e turismo debbono denunziare, nella dichiarazione prescritta dal successivo art. 15, i soli proventi conseguiti in dipendenza di tale loro specifica attività, fermo l'obbligo per le ditte esercenti i detti trasporti di corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi previsti dall'art. 46, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, anche per gli introiti realizzati dalla vendita di biglietti di viaggio a mezzo di terzi.

Art. 10.

Gli uffici e le agenzie di viaggio che organizzano in proprio viaggi e gite, siano semplici che combinati con vitto, soggiorno od altro, sono tenuti per le entrate lorde conseguite in dipendenza di tale loro attività a corrispondere l'imposta sull'entrata in base al regime di imposizione stabilito dall'art. 1, indipendentemente dal tributo dovuto per gli atti economici posti in essere per la esecuzione dei detti viaggi e gite.

Vendite al pubblico.

Art. 11.

Sono soggette al regime d'imposizione stabilito dall'art. 1 le vendite al diretto consumatore da chiunque effettuate, compresi i produttori agricoli, i negozi aperti al pubblico, muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente.

Lo stesso regime d'imposizione si applica per le vendite al pubblico di vino da asporto effettuate ai diretti produttori in locali aperti al pubblico.

Sono escluse dall'abbonamento le vendite, forniture e somministrazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta, per le quali l'imposta è dovuta nei modi normali.

Art. 12.

I commercianti che oltre alla vendita al pubblico di generi vari, svolgono una o più delle altre attività contemplate dall'art. 1 (gestione di bar, caffè e simili, prestazioni al dettaglio, ecc.) sono tenuti a dichiarare *con unica dichiarazione* al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 le entrate conseguite dalla loro globale attività aziendale.

Art. 13.

Sono escluse dall'abbonamento e devono assolvere la imposta nei modi normali in base al prescritto documento, le vendite effettuate in negozi aperti al pubblico nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali ed artigiani che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti devono obbligatoriamente richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta, a cura del venditore stesso, nei modi normali.

Rientrano peraltro nell'abbonamento le vendite di generi alimentari effettuate dai detti negozi, muniti esclusivamente di licenza per la vendita al pubblico, a pubblici esercizi, ospedali, mense aziendali e di fabbrica, convivenze, convitti, ecc.

Art. 14.

I commercianti che vendono al pubblico anche prodotti comunque esenti da imposta, debbono indicare nella dichiarazione da presentarsi al competente Ufficio del registro a norma del successivo art. 15 soltanto le entrate conseguite in dipendenza della vendita di prodotti soggetti al tributo.

Nel caso di vendita al pubblico di prodotti soggetti alla imposta in base ad aliquote diverse, nella dichiarazione di cui sopra le entrate conseguite dal soggetto debbono essere discriminate in rapporto alle varie aliquote cui sono soggetti i prodotti venduti.

Dichiarazioni — Liquidazione dell'imposta — Pagamento.

Art. 15.

Gli esercenti, tenuti a norma del presente decreto a corrispondere l'imposta in base a canoni ragguagliati al volume degli affari, debbono, ai fini della determinazione nei loro confronti del canone dovuto per il 1952, presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1952, una dichiarazione contenente la indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta, e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1951.

Per gli esercenti che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell'anno 1951 o che comunque non abbiano svolto la loro attività per tutta la durata dell'anno, le entrate conseguite nel periodo di effettiva attività svolta saranno tenute a base per l'assestamento del canone dovuto pel detto anno 1951, mentre le stesse entrate dovranno essere rapportate all'anno intero ai fini della determinazione del canone dovuto per l'anno 1952.

Gli esercenti che iniziano la loro attività nel corso dell'anno 1952, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente primo comma entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno 1953 i detti esercenti debbono dichiarare le entrate effettivamente conseguite nell'anno 1952, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno.

Gli esercenti attività stagionali (industriali esercenti la trebbiatura, la essiccazione dei cereali, la pressatura dei foraggi e la motoaratura per conto di terzi, stabilimenti balneari, frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi, ecc., nonchè i pubblici esercizi in genere che svolgono la loro attività *in base a licenza temporanea di pubblico esercizio*), debbono presentare la dichiarazione di cui sopra entro un mese dall'inizio della loro attività, indicando l'ammontare presunto della entrata conseguibile nella stagione, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro un mese dalla cessazione dell'attività stagionale i detti esercenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'ultimata stagione, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo di imposta.

Art. 16.

Gli Uffici del registro in base alle dichiarazioni presentate a norma del precedente art. 15 determinano ai sensi del primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, il canone per l'anno 1952, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 17.

Per i contribuenti, tenuti a corrispondere l'imposta in abbonamento a norma del presente decreto, che non abbiano presentato la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano all'interessato, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17.

Il pagamento dei canoni d'imposta liquidati a norma del precedente articolo è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1952.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 1000, esso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1952.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto per la sistemazione della vertenza in seguito a rettifica da parte del contribuente accettata dall'Ufficio del registro, deve essere effettuato entro il termine massimo di un anno a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello in cui risulta accettata la rettifica da parte dell'ufficio.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento del maggior canone dovuto in dipendenza di accertamento divenuto definitivo per mancata o tardiva opposizione.

L'imposta e la sopratassa eventualmente dovuta in dipendenza della decisione emanata dalle competenti Commissioni delle imposte, devono essere corrisposte nei modi e termini prescritti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1951 nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15, deve essere corrisposta in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1952; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo in seguito a rettifica accettata deve essere corrisposta nei modi e termini stabiliti dal precedente terzo comma.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione del contribuente presentata nel febbraio 1953, ai fini dell'assestamento del canone dovuto per l'anno 1952, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 30 giugno 1953; quella invece suppletiva dovuta per lo stesso titolo a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Il canone provvisorio d'imposta dovuto dagli esercenti attività stagionali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, si corrisponde in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la denuncia e di quello successivo. Ugualmente in due rate mensili uguali, scadenti l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la dichiarazione delle entrate effettivamente conseguite, e del mese successivo, si corrisponde l'imposta suppletiva liquidata sulle entrate denunciate dal contribuente a fine stagione; la differenza d'imposta dovuta invece dal contribuente in seguito a rettifica accettata, deve essere corrisposta nei modi e termini di cui al precedente terzo comma.

Quando i termini di pagamento fissati dai precedenti commi vengono a cadere in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo.

TITOLO II.

Mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica.

Art. 18.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.), e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa o cucina* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti	L.	1.000
da 5.001 a 50.000	»	3.000
da 50.001 a 500.000	»	6.000
superiore a 500.000	»	10.000

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoranti gestiti da uffici e da enti in genere compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata *per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	1.000
da 51 a 100	»	2.000
da 101 a 500	»	4.000
da 501 a 1.000	»	8.000
da 1.001 a 5.000	»	12.000
da 5.001 a 10.000	»	16.000
oltre i 10.000	»	20.000

Art. 19.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o da Comandi di corpi militarizzati l'imposta sull'entrata *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . L. 2.000
da 5.001 a 50.000 . . . . » 5.000
da 50.001 a 500.000 . . . . . » 10.000
superiore a 500.000 » 20.000

Per le vendite e distribuzioni effettuate dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi, popolari l'imposta *per ciascuno spaccio* è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50 . . . . . L. 4.000
da 51 a 100 . . . . » 8.000
da 101 a 500 . . . . » 14.000
da 501 a 1.000 . . . . . . » 24.000
da 1.001 a 5.000 . . . . . . » 32.000
da 5.001 a 10.000 . . . . . . » 40.000
oltre i 10.000 . . . . » 50.000

Art 20.

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli articoli 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio 1952, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 2000 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1952, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1952.

Quando i detti termini cadono in giorno festivo, i medesimi devono intendersi prorogati al giorno successivo, non festivo.

Art. 21.

Quando la gestione delle mense, cucine e spacci di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sia data in appalto, ovvero quando le dette mense, cucine e spacci, pur essendo gestiti direttamente dalle ditte, uffici ed enti a cui appartengono, effettuino somministrazioni, vendite e distribuzioni anche a persone non dipendenti dagli accennati organismi, l'imposta, per tutte le entrate conseguite dalla mensa, cucina o spaccio, si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

Le disposizioni di cui ai predetti articoli 18 e 19 non trovano altresì applicazione per le mense, cucine e spacci gestiti da enti od organismi sotto qualsivoglia forma costituiti dalle persone che fruiscono della mensa, della cucina o dello spaccio; in tal caso l'imposta si corrisponde in base al regime di imposizione stabilito dal precedente titolo I.

TITOLO III

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca uova, pollame, conigli e cacciagione.

Art. 22.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè, per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio ad un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da cova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello da parte di chiunque per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 23.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 24.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 22, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 %

per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere l'imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati all'esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o l'acquistano direttamente all'estero, la quale dev'essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta in abbonamento a norma delle disposizioni stabilite dal titolo I, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO IV

Associazioni mutue assicurazioni bestiami.

Art. 26.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1952 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1953.

TITOLO V.

Birra.

Art. 27.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % in abbonamento, mediante pagamento di canone al competente Ufficio del registro.

Il tributo si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno con riferimento al prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO VI.

Caffè e surrogati del caffè. Tè e matè.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura d'imposta indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè: 12 %.

Voce doganale 79 Caffè;

Voce doganale 185 Surrogati del caffè.

B) Tè e matè: 13 %.
Voce doganale 80 Tè;
Voce doganale 81 Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 9 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 30.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, esclusa la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni scambio, indipendentemente dal tributo assolto, sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO VII.

Prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici.

Art. 31.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 32, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento della imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 31 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 15/50 %;
nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35 %;
nitrato soda;
fosfato biammonico;
calciocianamide.

b) Fosfatici:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64% di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati.

Art. 33.

L'imposta assoluta a norma del precedente art. 31 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VIII.

Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti.

Art. 34.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70%.
Voce doganale 271 statistica 696 Benzina;
Voce doganale 271 statistica 697 - Acqua ragia minerale;
Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701 - Petrolio e gasolio;
Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708 - Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*:
provenienti dall'estero: 3,50%;
di produzione nazionale: 4%.
Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9%.
Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2%.

Art. 35.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pub-

blico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (Voce doganale ex-271) in base al prezzo medio di L. 147 al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per merce « schiava d'imposta di fabbricazione » aumentato dell'eventuale aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione stabilita in via agevolativa;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 270 (duecentosettanta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 36.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua l'estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tale fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 37

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 34 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 38.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 34 sono comprensive dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 39.

I prezzi medi stabiliti dal precedente art. 35 possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

TITOLO IX.

Combustibili fossili.

Art. 40.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali; carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dall'Ente Approvvigionamento Carboni: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente.

Qualora i combustibili siano venduti dall'Ente *schiavo dogana,* col conseguente onere all'acquirente del pagamento dei diritti di confine, l'imposta è liquidata dall'Ente stesso sul prezzo addebitato in fattura, fermo l'obbligo all'acquirente di corrispondere il tributo sullo ammontare dei diritti di confine in uno al versamento dei diritti medesimi, all'atto dello sdoganamento della merce;

2) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

3) per le importazioni dall'estero al di fuori e senza l'intervento dell'Ente Approvvigionamento Carboni: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, sia dall'Ente Approvvigionamento Carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3%; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 41.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dell'Ente Approvvigionamento Carboni e dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata,* in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) in modo virtuale alle dogane, limitatamente allo ammontare dei diritti di confine, nel caso di vendite *schiavo dogana* da parte dell'Ente Approvvigionamento Carboni;

c) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, per le importazioni dirette da chiunque effettuate senza l'intervento ed al di fuori dell'Ente Approvvigionamento Carboni.

Art. 42.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 40 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO X.

Specialità medicinali.

Art. 43.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58 e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6%, e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei termini e modi normali. Quando la vendita sia effettuata nei confronti di concessionari, la imposta è dovuta nella misura anzidetta, sul prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 10%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 44.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come anche chi esegua soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 45.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 43 con riferimento al prezzo all'ingrosso e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle dipendenti farmacie. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 46.

I farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia, ai fini della corresponsione della imposta sulla entrata nella misura prevista al precedente art. 43 hanno l'obbligo di tenere nell'officina di produzione un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico di detto registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nella officina, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotate, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo di vendita all'ingrosso.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 43 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti l'imposta di cui all'art. 43 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 47.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 43 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto.

Art. 48.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni sigola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 43.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali, inviati direttamente ai medici da case estere a condizione che sulle etichetta o sull'involucro esterno di tali campioni sia riportata la leggenda di cui alla precedente lett. *b*).

TITOLO XI.
Baccalà e stoccafisso.

Art. 49.

L'imposta sull'entrata per il commercio del baccalà (secco o salinato) e dello stoccafisso è dovuta una volta tanto, nella misura del 7% per il baccalà e del 9% per lo stoccafisso, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 50.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO XII.
Zucchero.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 54, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5% per lo zucchero di produzione nazionale;
b) dell'8,50% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 52.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dello art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 53.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 54.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2%:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondere in abbonamento per le vendite al minuto a norma delle disposizioni in vigore.

TITOLO XIII.
Spezie.

Art. 55.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sottoelencati è dovuta una volta tanto, nella misura del 18% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Voce doganale 82. - Pepe e pimenti;
» » 83. - Vainiglia;
» » 84. - Cannella e fiori di cinnamomo;
» » 85. - Garofani;
» » 86. Noci moscate con e senza guscio;
» » 87. - Macis;
» » 88. - Amomi e cardamomi;
» » 90. - Zenzero.

Art. 56.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi all'importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale d'importazione, ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XIV.
Gas metano.

Art. 57.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,50%, e si

corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 58.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

TITOLO XV
Lievito fresco per panificazione.

Art. 59.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5%, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente

Art. 60.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 61.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione la imposta, nella misura dell'8,50%, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 62.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

TITOLO XVI.
Gas propano e butano e loro miscele.

Art. 63.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano commerciali liquefatti e loro miscele (voce doganale 272) l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20%, e si corrisponde:

a) per i gas di produzione nazionale: a cura delle raffinerie all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

b) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 64.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas propano e butano e relative miscele, successivi alla vendita posta in essere dalle raffinerie od alla importazione, compresa la vendita al minuto.

TITOLO XVII.
Disposizioni comuni.

Art. 65.

Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto si corrisponde in abbonamento ovvero non si rende applicabile perchè compresa nelle aliquote condensate dovute una volta tanto, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 66.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1951
Registro Finanze n. 30, *foglio n.* 220. — LESEN

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1951.
Valore ufficiale del caffè, tè, matè e spezie ai fini della applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire in via ufficiale il valore di determinate merci, provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di stabilire per il caffè, il tè, il matè e le spezie il valore ufficiale ai sensi del precedente articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata, il valore delle merci qui di seguito elencate è così stabilito:

		al chilogrammo
caffè non decaffeinizzato	L.	720
caffè decaffeinizzato	»	1.100
tè sfuso	»	1.000
tè in pacchetti o comunque confezionato	»	1.400
matè	»	400
pepe	»	3.000
pimenti	»	500
vainiglia	»	4.000
cannella	»	550
garofani	»	850
noci moscate	»	800
macis	»	2.000
amomi e cardamomi	»	5.500
zenzero	»	1.000

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 1° gennaio 1952.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1951
Registro Finanze n. 30, foglio n. 219. — LESEN

(6538)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1951.

Divieto dell'uso in pubblico di divise o uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1952 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1951

Il Ministro: SCELBA

(6489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 novembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Giuseppe Croce, Console generale onorario di Thailandia a Genova.

(6333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Girino di Francesco, nato a Vercelli il 1° giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Torino nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(6450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 269

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,91	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 29 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,95
Id. 3,50 % 1902	65,85
Id. 3 % lordo	62,15
Id. 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	71,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	91,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,575
Id. 5 % 1960	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	26889	Loce Giambattista fu Giuseppe, dom. a Caserta, ipotecata .	73,50
Id.	857666 (solo nuda proprietà)	Moretti Emilio di Emilio, dom. a Salerno, con usufrutto a Moretti Emilio fu Raffaele	700 —
Cons. 3,50 % (1902)	39179 (solo nuda proprietà)	Panzeri Franco e Mario fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Baldi Irma di Francesco vedova Panzeri, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a quest'ultima	175 —
P. R. 3,50 % (1934)	226814	Comune di Fontanile (Alessandria)	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	185731	Cappella di Santa Croce di Cassino	52,50
Id.	207671	Cappella e Congrega di Santa Croce in Cassino . . .	3,50
Id.	319659	Cappellania di Santa Croce in Cassino	52,50
Id.	320428	Congrega dei Maestri Calzolai sotto il titolo di Santa Croce in Cassino	45,50
Id.	542449	Congregazione di Santa Croce in Cassino	45,50
Id.	707523	Confraternita di Santa Croce in Cassino	3,50
Id.	766143	Come sopra	7 —
Id.	812320	Come sopra . .	38,50
P. R. 3,50 % (1934)	392676 proprietà e usufrutto)	Gatti Vincenzo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Vagnati Lina di Nicola, vedova Gatti Carlo fu Vincenzo, dom. a Salerno, con usufrutto a quest'ultima	742 —
Rendita 5 % (1935)	16610	Gallo Francesco di Ambrogio, dom. a Villafranca (Verona), ipotecato	320 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6385)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.